



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

Servizio 5 - Ragioneria, Programmazione Economica e Investimenti

BILANCIO DI PREVISIONE

TRIENNIO 2021 - 2023

*Documento contabile integrato con la relazione del Collegio dei Revisori contenuta nel
verbale n. _____ relativo alla seduta del _____, adottato dal
Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. ___ del _____ ed approvato dal CIV con
deliberazione n. ___ del _____*

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

NOTE PRELIMINARI

(Situazione generale dell'Ente alla data della presente relazione)

Il Fondo Pensioni è stato istituito dall'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009 per l'erogazione dei trattamenti pensionistici spettanti al personale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della Legge regionale n. 21/86.

Qualificato dal comma 2 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009 come “ente pubblico non economico”, risulta individuato dal D.P. Reg. n. 14 del 23 dicembre 2009 quale “ente pubblico sottoposto a vigilanza e controllo della Regione” cui, in ragione dell'attività svolta che ne caratterizza la natura di “ente previdenziale”, si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici.

Nel corso dell'esercizio 2011 l'Ente ha completato il percorso di realizzazione della propria struttura organizzativa ed istituzionale, conseguendo la propria autonomia contabile e finanziaria.

Dal 2012 l'Ente si è reso completamente autonomo sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile abbandonando definitivamente il sistema della spesa delegata mediante aperture di credito, precedentemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Venuto a mancare il Consiglio d'Amministrazione alla fine del 2017 per dimissioni dei componenti, alla data odierna l'organo non risulta ricostituito. L'ente, dal 2018, risulta governato da un organo commissariale, più volte rinnovato. Da ultimo, con il decreto del Presidente della Regione n. 630 del 04 novembre 2020, l'incarico di Commissario straordinario del Fondo di quiescenza con i poteri di Presidente e di Consiglio di amministrazione conferito al Dott. Fulvio Bellomo, Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti con D.P. 477/Serv.1°/SG del 13 settembre 2018 è stato confermato e prorogato, senza soluzione di continuità, attesa l'esigenza di assicurare la corretta prosecuzione dell'attività del Fondo medesimo ed assicurare la continuità amministrativa e gestionale, fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

Con Decreto del Presidente della Regione datato 8 maggio 2017, è stato rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art. 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. A seguito del Decr. Pres. 22/2019, l'organo di controllo ha assunto la denominazione di Collegio dei sindaci, e sono parzialmente mutati anche i requisiti per la nomina dei componenti. L'art. 10 del Decr. Pres. 14/2009, per effetto delle modifiche intervenute, è ora il seguente: “*Articolo 10 - Collegio dei sindaci - 1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza. 2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:*

a) dal Presidente della Regione;

b) dall'Assessore per l'economia;

c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'incarico ha la durata di 4 anni.”

Il Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di cui all'art. 12 del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, è stato nominato con Decreto Presidenziale n. 140 del 13 aprile 2017 nella persona del Dott. Dall'Acqua Claudio, magistrato in quiescenza. Il decreto di nomina non prevede una scadenza, e l'incarico, allo stato, è da considerarsi vitalizio.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è stato costituito con decreto presidenziale n. 264 del 3 maggio 2019; successivamente, con nota prot. n. 99854 del 30.10.2020 dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è stato dichiarato decaduto. Il Commissario straordinario ha pertanto richiesto la ricostituzione dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, per garantire la continuità dell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo di tale organo.

La struttura organizzativa dell'ente è strutturata sulla base dell'ultimo funzionigramma, approvato con deliberazione commissariale nr. 44 del 5.11.2019.

A seguito dell'esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, con verbale del 20 dicembre 2010, il Ragioniere Generale della Regione Siciliana aveva assegnato il servizio di Cassa per l'Amministrazione Regionale e per il Fondo Pensioni Sicilia, all'Istituto di Credito UNICREDIT s.p.a..

Per l'affidamento del servizio di cassa, verificata la fattibilità sotto l'aspetto giuridico, per evidenti ragioni di economicità e di opportunità, l'orientamento dei vertici dell'Ente è stato quello di non procedere autonomamente con un'apposita propria procedura di gara ma di affiancarsi "in tandem" a quella già istruita dalla Regione.

Dopo la stipula della convezione relativa all'Amministrazione Regionale, sottoscritta in data 4 febbraio 2011, in data 11 marzo 2011, era stata stipulata una apposita distinta convenzione di cassa per il Fondo Pensioni Sicilia in quanto, per la differente disciplina giuridica e di scopo delle due amministrazioni, la convenzione principale della Regione non si adatta compiutamente alle esigenze gestionali del Fondo Pensioni Sicilia, implicando la stipula di una distinta convenzione integrativa a quella principale disciplinante il rapporto tra UNICREDIT s.p.a. e l'Ente al fine di regolamentare gli aspetti di dettaglio in aderenza alle specificità del Fondo.

La sede prescelta di tenuta del servizio di cassa è l'Agenzia di UNICREDIT s.p.a. n. 22101 "Palermo Da Vinci A", presso la quale sono stati inizialmente aperti due conti distinti in relazione alle gestioni separate previste dall'art. 13 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14.

Un ulteriore conto corrente di tesoreria dell'Ente è stato successivamente acceso in data 28 marzo 2013 per la gestione delle altre attività istituzionali "Gestione prestiti" introdotta dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 che ha aggiunto all'articolo 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 il comma 14 bis. Con l'art. 7 della L.R. 17 maggio 2017 n. 8 sono stati aggiunti all'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 i commi 14 ter e 14 quater.

In vista dello scadere della convenzione di cassa stipulata per il periodo 2011/2015, con Decreto n. 2160 del 28 settembre 2015, il Ragioniere Generale della Regione ha indetto la gara a procedura aperta, finalizzata all'affidamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia per il periodo 2016-2020.

A seguito dell'esperimento di gara, con Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 3444 del 30 dicembre 2015, il Servizio di Cassa per l'Amministrazione Regionale e per il Fondo Pensioni Sicilia è stato assegnato in via definitiva all'Istituto di Credito UNICREDIT s.p.a. .

In data 27 gennaio 2016, tra UNICREDIT s.p.a. da una parte, la Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia dall'altra, è stata sottoscritta la convenzione principale per il periodo 2016/2020 che è stata acquisita al rep. n. 341 del 27/01/2016 ai rogiti della Ragioneria Generale dell'Assessorato dell'Economia.

Con deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2016, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ha approvato lo schema della Convenzione integrativa relativa alla gestione del servizio di cassa del Fondo Pensioni Sicilia per il periodo 2016/2020.

Da ultimo, con nota prot. 32972 del 10 novembre 2020 l'Ente si è avvalso del comma 2 dell'art. 7 della Convenzione a decorrere dal 01/01/2021 secondo cui *"Il Cassiere se richiesto*
3 - relazione bilancio previsionale Fps 2021/2023

dall'Ente, è obbligato a proseguire il servizio di Cassa anche oltre la scadenza della convenzione, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre successivo o, comunque, fino ad avvenuta aggiudicazione del servizio di Cassa se antecedente.”.

Con riguardo agli aspetti contabili l'annoverazione del Fondo Pensioni Sicilia tra gli “enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione” ha reso applicabile, sin dal momento della sua costituzione, il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n.729.

Successivamente, con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 il legislatore regionale ha recepito i Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, le cui disposizioni sono applicabili in Sicilia a partire dall'esercizio 2015.

Pertanto, il Fondo Pensioni Sicilia fin dall'esercizio finanziario 2016 ha provveduto ad adeguare i propri schemi di bilancio ai principi contabili introdotti dalla nuova normativa contenente la riforma contabile, mentre, limitatamente agli aspetti da questa non espressamente disciplinati, continua ad applicarsi quella previgente (D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. 29 maggio 2006, n. 729).

Il Regolamento di contabilità dell'Ente, inizialmente adottato dal CDA con delibera n. 18 del 9 giugno 2011, dopo un lungo e tortuoso iter di modifiche volte al suo perfezionamento, è stato definitivamente approvato dall'Amministrazione Vigilante con nota prot. n. 49712 del 10 aprile 2014.

Con l'entrata in vigore della riforma contabile introdotta dal D. Lgs n. 118/2011 il regolamento di contabilità deve essere aggiornato uniformandosi alle nuove disposizioni.

A tal fine, il nuovo regolamento è stata adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 15 del 9 aprile 2020, con parere favorevole del Collegio sindacale. Tuttavia l'Assessorato dell'Economia, in sede di parere ex post, ha formulato alcune osservazioni, sulle quali sono in corso gli opportuni approfondimenti istruttori.

La peculiare connotazione del Fondo come “ente previdenziale”, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009, ha assunto per la gestione pensionistica strettamente di propria competenza (c.d. “contratto 2”) un sistema finanziario di gestione del tipo “a capitalizzazione”. Tale sistema fa ricadere tra le attività istituzionali dell'Ente anche quella della gestione del patrimonio derivante dall'accumulo della contribuzione (ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.R. 6/2009 ed art. 15 D.P. Reg. n. 14/2009) e dal trasferimento dei montanti contributivi da parte della Regione (ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, L.R. 6/2009).

Il documento recante *i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento*, previsto dall'art. 9 del Decr. Pres. 14/2009, è stato approvato dal CIV con deliberazione n. 6 del 10 luglio 2019.

Tra le forme di investimento accessibili all'Ente è stata introdotta dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 (che ha aggiunto all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 il comma 14 bis) anche una gestione di tipo creditizio.

Secondo tale norma “Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del D.P. Reg. 14 del 23 dicembre 2009 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza.”

Tale gestione si profila complementare alla gestione patrimoniale operando, nel limite stabilito dalla norma, una valorizzazione alternativa del surplus di risorse finanziarie eccedenti le normali necessità del fondo destinate alla copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

Ai prestiti erogati dal Fondo Pensioni Sicilia si applicano le regole statuite dal DPR n. 180/1950 in materia di cessione del 5° (come modificato dalla Legge n.80 del 2005 e dalla legge n. 266 del 2005).

Detta tipologia di prestazioni si ispira al modello della gestione creditizia dell'INPDAP (oggi incorporato nell'INPS) istituita con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, (all'art. 1, comma 245) e regolamentata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 463 del 28 luglio 1998, e si informa al principio di contemperare l'obiettivo istituzionale di valorizzare la contribuzione degli iscritti con l'altra missione istituzionale di erogare, in favore dei fruitori previsti dalla norma, prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato.

La possibilità di concedere prestiti al personale della pubblica amministrazione è stata inizialmente prevista dall'art 59, comma 1, punto 4), del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (*"Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici ..."*).

In funzione della qualificazione della natura assistenziale di detta attività, analogamente a quanto già previsto per l'INPS ex gestione INPDAP, i prestiti concessi dal Fondo Pensioni Sicilia ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 non configurano attività finanziaria sottoposta a riserva di autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza sul settore creditizio (Banca d'Italia) ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

La gestione amministrativa dei prestiti concessi ha comunque evidenziato diversi aspetti di problematicità connessi non soltanto alla carenza di risorse umane e materiali per la gestione della stessa, soprattutto in rapporto alle occorrenti specializzazione e professionalità tipiche di un operatore creditizio di cui l'Ente, per sua natura, non può disporre.

È auspicabile, pertanto, che la gestione amministrativa e contabile di detta attività venga informatizzata oltre che potenziata.

Di recente, altre due fattispecie di concessione di prestiti sono state introdotte dall'art. 7 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, in aggiunta a quelle già previste dal comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6:

- **comma 14 ter** - concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in quiescenza per la concessione di finanziamenti in misura non superiore al 90% delle somme spettanti e non ancora percepite a titolo di indennità di buonuscita o di TFR previa cessione del relativo credito ai sensi degli artt. 1267 e seguenti del codice civile;
- **comma 14 quater** - concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio destinati a studi universitari e post universitari dei propri figli.

Il comma 14 quater introduce una specifica categoria di prestiti "agevolati" rivolti a tutto il personale regionale, finalizzati alla copertura delle spese per studi universitari e post universitari sostenute per i figli, la cui connotazione assistenziale li assimila come fattispecie a quelli previsti dal comma 14 bis.

Invece, il comma 14 ter introduce una nuova fattispecie di prestiti rivolti al "*personale regionale collocato in quiescenza*" subordinati "*alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato*".

Poiché per quest'ultima fattispecie non è apparso altrettanto ovvio che non si tratti di attività finanziaria sottoposta a riserva di autorizzazione ai sensi del T.U. bancario, l'Ente ha richiesto il rilascio di un apposito parere all'Avvocatura dello Stato con nota prot. n. 39537 del 14/12/2016 e, successivamente, direttamente alla Banca d'Italia con nota prot. n. 18437 dell'08/05/2017.

Non avendo ricevuto riscontro al parere richiesto, l'Ente non ha ancora adottato il regolamento di attuazione, la cui proposta è stata preventivamente predisposta dal servizio 4

“Investimenti e prestiti” con nota prot. n. 19073 del 11/05/2017, nelle more e nell’ipotesi di un responso affermativo.

A seguito della mutata situazione dei mercati finanziari avvenuta negli ultimi anni, che ha evidenziato la persistenza di tassi di rendimento negativi per gli investimenti a capitale garantito, nonché tassi di rendimento decrescenti per gli investimenti di natura immobiliare, il Piano degli Investimenti Finanziari già precedentemente approvato dal CIV con deliberazione dell’8/3/2012 è stato rivisto dal CIV con deliberazione n. 6 del 10/07/2019 con il quale ha dettato i criteri generali di investimento e disinvestimento in rapporto agli scenari che si prefigurano per il raggiungimento dei rendimenti minimali occorrenti per mantenere in equilibrio la gestione pensionistica obbligatoria.

A tal fine sarà necessario che il legislatore regionale, nell’ambito di una più generale revisione del D.P. Reg. n. 14/2009, ridefinisca l’art. 15 del regolamento adeguando la previsione normativa alle nuove regole già disposte a livello nazionale per i fondi pensione al fine di consentire agli stessi l’ottenimento di rendimenti di equilibrio con diversificazione degli impieghi e riduzione del rischio nell’ambito di strategie di Asset Allocation Management.

In tal senso, nelle gestioni “a capitalizzazione” alle strategie di Asset Allocation Management, volte ad ottimizzare gli impieghi, deve essere associato il *bilancio tecnico attuariale* indispensabile per la definizione degli obiettivi di breve, medio e lungo termine assunti dal Fondo e la taratura della strategia di investimento adottata in relazione agli stessi.

La redazione del bilancio tecnico attuariale è prevista dagli artt. 87 e 88 del testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D. P. Reg. 29 maggio 2006, n. 729, mentre, l’art.5, comma 1, del D.P. Reg. n. 14/2009 dispone che l’Amministrazione Vigilante ne prenda formalmente atto (atteso che trattasi di un mero documento tecnico non avente valenza autorizzatoria di spesa).

Con D.D. n. 2559 del 25/09/2019 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura di gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del servizio di redazione del bilancio tecnico-attuariale, ex artt. 87 e 88 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, del Fondo Pensioni Sicilia.

Precedentemente con D.D. n. 3601 del 18 novembre 2014 è stato dato incarico allo Studio Attuariale Orrù & Associati di redigere il bilancio tecnico-attuariale il cui contratto è stato stipulato in data 10 ottobre 2014.

Le specifiche richieste per la redazione del bilancio tecnico attuariale sono le seguenti:

- arco temporale di 50 anni;
- distinta elaborazione per le gestioni pensionistiche relative:
 1. al personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. “contratto 1”);
 2. al personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. “contratto 2”);
- distinte ipotesi specifiche relative agli effetti del turn-over sulla popolazione attiva degli iscritti attivi alla gestione previdenziale:

Per la **Gestione Pensionistica “contratto 1”** il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo “a ripartizione” e la spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

Questa gestione si prospetta a tempo definito e andrà a completarsi con l’esaurimento della relativa popolazione di pensionati.

La **Gestione Pensionistica “contratto 2”** si caratterizza, invece, per l’utilizzo del sistema finanziario di gestione del tipo “a capitalizzazione”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nel trasferimento da parte della Regione Siciliana della contribuzione e dei montanti contributivi del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

La riforma pensionistica introdotta dagli artt. 51 e 52 della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9, comportando effetti sulla maturazione dei requisiti di pensionabilità per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. 9 maggio 1986 n. 21, ha alterato le dinamiche attuariali e le condizioni di equilibrio della Gestione Pensionistica “*contratto 1*”.

Di conseguenza, il documento inizialmente predisposto dallo Studio Attuariale è stato aggiornato in relazione all'esigenza di inserire nel bilancio tecnico le ulteriori e nuove valutazioni discendenti dal mutato quadro normativo regionale in materia previdenziale derivante dall'attuazione degli artt. 51 e 52 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Sotto l'aspetto della valenza informativa, il bilancio tecnico redatto per le gestioni pensionistiche del Fondo Pensioni Sicilia (sia quella propria “*contratto 2*” sia quella amministrata “*contratto 1*”), assolve pienamente alla sua funzione costituendo un riferimento fondamentale sia per le politiche previdenziali sia per le politiche regionali attinenti al personale.

Dall'esame del documento non può essere disconosciuto l'impatto negativo degli effetti deleteri prodotti dalle pregresse politiche previdenziali per il pubblico impiego che prevedevano la possibilità di pensionamenti anticipati ed il metodo di calcolo retributivo.

Ciò si evidenzia precipuamente nel caso della gestione pensionistica “*contratto 1*” per la quale, pur essendo “*ad esaurimento*” risulta palese ed evidente una cronica situazione di squilibrio.

Sulla base del tasso di sostituzione lordo previsto nel 2060 (pari a 63,9) che si evince dal rapporto annuale n. 16/2015 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nel quale si illustrano le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, emerge che:

1. la gestione “*contratto 1*”, il cui sistema finanziario è “*a ripartizione*”, permane costantemente in una situazione di squilibrio poiché il saldo corrente tra contribuzione annua e monte pensioni è sempre negativo.

Ciò è spiegabile non soltanto in funzione degli effetti delle pregresse politiche previdenziali ma anche in relazione alla circostanza essenzialmente tecnica per cui la gestione “*contratto 1*” procede ad esaurimento (il personale in servizio si esaurisce nell'anno 2044 mentre il personale in quiescenza nell'anno 2082);

2. nella gestione “*contratto 2*”, il cui sistema finanziario è “*a capitalizzazione*”, la condizione di equilibrio regge su tutto l'orizzonte temporale. Il saldo contributivo corrente risulta positivo sino all'anno 2031 e dal 2055 in poi. Nell'intervallo dal 2032 al 2054 il saldo corrente assume valori negativi che, tuttavia, trovano copertura finanziaria nel patrimonio accumulato il cui valore minimo non scende al di sotto dei 600 milioni di euro.

Il Bilancio tecnico Attuariale è stato adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 12 dell'8 aprile 2016 e successivamente approvato con nota assessoriale prot. n. 114791 del 14 settembre 2016 dall'Amministrazione Vigilante (Serv. 18 del Dipartimento della F.P. e del Pers.).

CONTESTO NORMATIVO

L'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009, nel prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per il trattamento pensionistico del personale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.r. 21/86, riforma in modo sostanziale la gestione del sistema previdenziale dei dipendenti della Regione Siciliana.

L'intento di detta riforma, fatto proprio dal legislatore regionale, è stato quello di migliorare la gestione del sistema pensionistico dei dipendenti regionali apportando elementi innovativi

distintivi rispetto al resto del pubblico impiego e di svincolarla progressivamente dalla gestione del bilancio regionale.

L'esigenza di "terziarizzare" la gestione della previdenza, fatta propria dal legislatore regionale con la previsione dell'art. 5 della L.R. 2/2002, non è che la naturale conseguenza della preoccupazione di separare la gestione della previdenza da quella del bilancio.

Infatti, la gestione previdenziale dei trattamenti di pensione deve essere curata da una struttura specializzata con una gestione dedicata senza possibilità di commistione con la gestione del bilancio regionale.

L'istituzione del Fondo di cui all' art. 5 della L.R. 2/2002 e l'adozione implicita di un sistema finanziario "a capitalizzazione" per il personale del "contratto 2", comportante l'accumulo reale della contribuzione, costringe la Regione Siciliana, con una sorta di risparmio forzato, a distogliere dal proprio bilancio risorse che altrimenti sarebbero assorbite dalla spesa pubblica corrente.

Inoltre, a parte la clausola di salvaguardia di cui al comma 14 dell'art. 15 della Legge 14 maggio 2009 n. 6, l'accantonamento reale delle contribuzioni annue rappresenta la migliore garanzia per il pagamento delle pensioni future dei dipendenti regionali.

Con il Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è stato approvato il Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "*Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana*".

Il comma 2 dell'art. 2 del D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 prevede che "*Al Fondo si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotta dal decreto Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il decreto Presidente Regione siciliana del 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione*".

All'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 è stato aggiunto il comma 14 bis dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 che ha introdotto la "Gestione Prestiti".

Con l'art. 7 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono stati aggiunti all'art. 15 della L.R. n. 6/2009 i commi 14 ter e 14 quater che prevedono due ulteriori fattispecie di concessione di prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ed in quiescenza.

Con gli articoli 51 e 52 della l.r. 7 maggio 2015, n.9 e s.m.i. il legislatore regionale è intervenuto sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, imprimendo, da un lato, una accelerazione al processo di armonizzazione dello stesso con il sistema pensionistico statale (già peraltro avviato con le leggi regionali n. 21/1986 e n. 21/2003), e, dall'altro, procedendo ad una riduzione degli organici del personale regionale in servizio attraverso un sistema di prepensionamenti, con una finestra di 5 anni (2015 – 2020)".

I prepensionamenti previsti dagli artt. 51 e 52 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si fondano sugli effetti che le norme citate producono sulla maturazione dei requisiti di pensionabilità per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. 9 maggio 1986 n. 21.

Si è in presenza di una norma transitoria, il cui campo di applicazione è circoscritto alla categoria del personale regionale c.d. "contratto 2", che, nell'ambito del percorso di armonizzazione con la normativa statale, eccezionalmente deroga alla disciplina generale.

Con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 il legislatore regionale ha recepito i Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, recante "*Disposizioni in materia di*

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Successivamente, con l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 il legislatore ha previsto che le disposizioni dei citati decreti legislativi, seppur con alcune deroghe e con i rinvii consentiti dalla disciplina generale, si applicano alla Regione Siciliana ed ai suoi enti ed organismi strumentali (esclusi quelli sanitari, normati con la legge regionale n. 5 del 2014 – art. 47, comma 12) con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La recente riforma in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali (D.Lgs. n. 118 del 2011 e n. 126 del 2014) muove da esigenze di coordinamento della finanza pubblica (postulando basi conoscitive omogenee e comparabili) e di attuazione di disposizioni comunitarie.

Tale adeguamento dell’ordinamento regionale al processo di armonizzazione nazionale dei sistemi contabili non rappresenta però un mero fatto tecnico di ragioneria pubblica, ma implica, invece, un profondo cambiamento organizzativo e culturale delle Amministrazioni come, peraltro, emerge con evidenza in sede di concreta attuazione dei principi contabili generali ed applicati (allegati 1 e 4 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.).

Infatti, la contabilità armonizzata si inserisce in un ampio processo di ristrutturazione dei sistemi di misurazione, controllo e valutazione della gestione e dei processi decisionali pubblici con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il processo della programmazione.

Il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato predisposto nel rispetto della riforma contabile di cui ai Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. ed in conformità ai principi contabili generali ed applicati contenuti negli allegati 1 e 4 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle leggi di stabilità regionale.

Tuttavia, se da un punto di vista formale agli enti regionali vigilati è stato imposto con l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 l’adeguamento alla nuova normativa contabile, non può sottacersi che sotto l’aspetto sostanziale gli enti regionali non sono stati dotati degli strumenti informatici necessari per il recepimento concreto ed operativo della riforma in fase gestionale.

La maggior parte degli enti regionali e, segnatamente, il Fondo Pensioni Sicilia, utilizzano o hanno utilizzato come procedura contabile il SICER (Sistema Informativo Contabile Enti Regionali) procedura telematica di proprietà della Regione, software gestito da Sicilia e-Servizi S.p.A. (società partecipata e controllata dalla Regione Siciliana).

Detta procedura contabile, mai collaudata dalle informazioni assunte, per quanto fruibile con limitazioni, non è stata mai aggiornata alla nuova normativa contabile di cui al D.Lgs 118/2011.

Il Fondo Pensioni, interpellando sul punto Sicilia e Servizi SpA, ha sempre ricevuto dinieghi in ordine alla possibilità dell’aggiornamento del software.

Il mancato adeguamento della procedura contabile SICER, nella fase di predisposizione dei documenti contabili di sintesi, ha comportato il notevole ritardo accumulato nella predisposizione dei principali documenti contabili (Rendiconto Generale e Bilancio di Previsione) nonché per l’ufficio contabile l’arduo compito di procedere alle nuove riclassificazioni richieste dalla riforma ex D.lgs. n. 118/2011 avvalendosi non del software dedicato ma di fogli elettronici appositamente costruiti, mentre, costringe l’Ente, in fase operativa gestionale ad avvalersi di un software tarato sulla precedente normativa, vanificando di fatto l’obiettivo sostanziale del legislatore di rafforzare il processo della programmazione.

Finalmente nel primo semestre del 2018 il Fondo Pensioni, a seguito dell’esperimento di apposita procedura negoziale, si è dotato di una nuova procedura informatica denominata “URBI”, idonea al recepimento delle innovazioni contabili introdotte dal D. lgs n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e che tale procedura, dopo un breve periodo di testing, è stata utilizzata compiutamente dal 1 settembre 2018 (giusta nota prot. 27431 del 29 agosto 2018); parimenti dalla

medesima data è intervenuta la cessazione dell'utilizzo delle procedure contabili attraverso l'applicativo SICER.

GESTIONI AMMINISTRATE DALL'ENTE

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 (come modificato dall' art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26), e dell'art.4 "Attività del Fondo" del regolamento del Fondo, approvato con D. P. Reg. 23/12/2009 n. 14, l'Ente persegue tutte le finalità inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e precisamente:

1. *Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o dei loro aventi diritto.*
2. *Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*
3. *Gestione prestazioni previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio in favore del personale regionale in regime di buonuscita (o TFS comunque denominato).*
4. *Gestione della contribuzione relativa al personale regionale, assunto a tempo determinato e svolgente funzioni di natura pubblicistica, versata al Fondo in conformità del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 11870 / 58.10.11 del 22 aprile 2010;*
5. *Gestione patrimoniale del fondo finalizzata alla copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*
6. *Gestione prestiti*
7. *Gestione funzionamento*

Gestione Pensionistica "contratto 1"

Il Fondo per i dipendenti del "*c.d. contratto 1*" (personale destinatario delle disposizioni di cui al comma cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21) provvede, con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, alla gestione amministrativa, contabile, nonché al relativo pagamento dei trattamenti di pensione (diretti, indiretti e di reversibilità), anche integrativi o sostitutivi.

La *Gestione Pensionistica "contratto 1"* si qualifica per la circostanza che il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo "*a ripartizione*".

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

Questa gestione si prospetta a tempo definito e andrà a completarsi con l'esaurimento della relativa popolazione di pensionati.

Si riporta di seguito, *il numero dei pensionati alla data del mese di novembre 2020 data di elaborazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 ed il costo per la finanza regionale nel 2020:*

Contratto 1 (secondo e terzo comma art. 10 L.R. n. 21/86)

Personale regionale	nr. 17.083
Personale AST e AAPIT	nr. 133
Personale statale Assegno Integrativo	nr. 24
Personale ex EAS	nr. 229
Personale Consorzio ASI	nr. 8
Totale	nr. 17.477

Contratto 1- Costo a carico della finanza regionale

Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità del personale regionale	€ 674.771.774,97
Indennità integrativa personale sopresse AST e AAPIT	€ 2.700.045,44
Assegni integrativi personale statale in posizione di comando presso la regione collocato in pensione periodo 1984 - 1985	€ 450.000,00
Trattamento sostitutivo ex dipendenti EAS (comma 1 art. 67 L.r. n. 9/2015)	€ 2.435.533,93
Rideterminazioni pensioni	€ 3.800.000,00
Trattamento di pensione diretta e di reversibilità personale consorzio ASI (art. 14 L.r. 16/2017)	€ 276.692,46
Totale	€ 684.434.046,80

Gestione Pensionistica “contratto 2”

Il Fondo per i dipendenti del “*c.d. contratto 2*” (personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21) provvede, con oneri a proprio carico, all’attribuzione e al relativo pagamento delle pensioni (dirette, indirette e di reversibilità), delle indennità per una sola volta in luogo di pensione, nonché alla gestione delle posizioni assicurative con l’adozione dei relativi provvedimenti (ricongiunzione, riscatto, costituzione di posizione assicurativa).

La *Gestione Pensionistica “contratto 2”* si caratterizza, invece, per l’utilizzo del sistema finanziario di gestione del tipo “*a capitalizzazione*”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nel trasferimento da parte della Regione Siciliana della contribuzione e dei montanti contributivi del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

Il surplus delle risorse finanziarie di questa gestione, non immediatamente utilizzate per le prestazioni pensionistiche, pur mantenendo il vincolo di destinazione, forma oggetto di impiego transitorio mediante la *Gestione Patrimoniale* e la *Gestione Prestiti*.

Si riporta di seguito, *il numero dei pensionati alla data del mese di novembre 2020 data di elaborazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 ed il costo per la finanza regionale nel 2020:*

Contratto 2 (primo comma art. 10 L.R. n. 21/86)

Personale regionale	nr. 1249
---------------------	----------

Contratto 2- Costo a carico della finanza regionale

Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità del personale regionale (primo comma art. 10 L.r. n.21/86)	€ 32.821.245,10
--	--------------------

Gestione Previdenziale per i Trattamenti di Fine Servizio

Il Fondo per tutti i dipendenti provvede, con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Nel caso della *Gestione Previdenziale per i Trattamenti di Fine Servizio* il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo “*a ripartizione*” e la spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana come stabilito dal comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6.

A tale gestione risultano iscritti i dipendenti regionali non rientranti nel regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) disciplinato dall'art. 2120 c.c. introdotto per i dipendenti pubblici dalla Legge 335/1995 cui si è data attuazione con i D.P.C.M. del 20/12/1999, e del 02/03/2001.

Gestione patrimoniale

La *Gestione patrimoniale* è direttamente collegata alla *Gestione Pensionistica “contratto 2”* in quanto è diretta alla valorizzazione del surplus di risorse finanziarie che si rendono disponibili oltre la copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

Dopo la modifica dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 in dipendenza dell'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26, il volume annuo di risorse assegnato a tale gestione è commisurato all'80% della contribuzione annua.

La gestione patrimoniale è determinata dalle scelte del CDA nel rispetto dei limiti posti dal comma 3 dell'art. 15 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 e sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal CIV nel piano degli investimenti pluriennale.

Il Fondo ha, allo stato attuale, investimenti in titoli di stato italiani ed in Assicurazioni di ramo V°.

L'importo dell'investimento in titoli di Stato alla data della redazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 ammonta per complessivi € 777.000.000,00 di valore nominale; di seguito si riporta tabella riassuntiva del portafoglio titoli del Fondo al 31/10/2020:

DATA ACQUISTO	CODICE ISIN	TITOLO	VALORE NOMINALE
11/03/2020	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	€ 50.000.000,00
27/03/2020	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	€ 50.000.000,00
28/10/2019	IT0005388167	BTPi281027 0,65% CUM	€ 350.000.000,00
23/10/2018	IT0005216491	BTP NOV 2021 0,35%	€ 30.000.000,00
23/10/2018	IT0005344335	BTP OTT 2023 2,45%	€ 30.000.000,00
20/11/2017	IT0005312134	BTPi201123 CUM	€ 37.000.000,00
18/12/2013	IT0004644735	BTP MAR 2026 4,50%	€ 80.000.000,00
11/04/2016	IT0005174898	BTPi 110424 0,40% CUM	€ 120.000.000,00
14/07/2020	IT0005415283	BTP LUG 30 FUT	€ 30.000.000,00

A seguito di procedura negoziale aggiudicata ad Assicurazioni Generali spa, il Fondo ha deliberato l'acquisto di polizze di assicurazione di ramo V° che al 31/10/2020 ammontano ad € 130.000.000,00; di seguito si riporta tabella riassuntiva:

INVESTIMENTO ASSICURAZIONI RAMO V			
DATA ACQUISTO	NUMERO CONTRATTO	VALORE NOMINALE	PREZZO DI CARICO
18/12/2019	100265	€ 55.000.000,00	100
18/12/2019	100266	€ 25.000.000,00	100
18/12/2019	100267	€ 50.000.000,00	100

Va rilevato altresì che per effetto della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 art. 15 comma 3, è stata prevista una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 885.000.000,00 (in sostituzione dei contributi in precedenza non accantonati dalla Regione) da destinare al Fondo Pensioni, che, ai sensi del comma 4 dell'art. 15, la Regione trasferisce all'Ente in quindici anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2010 per un importo pari a € 59.000.000,00 annuo. Detta somma può essere conferita anche con beni immobili il cui valore è valutato da un'agenzia pubblica indipendente, commi 5 e 6 del predetto articolo.

Con la L.R. 12/05/2010 n. 11 art. 39 comma 1 tale trasferimento è stato differito all'esercizio finanziario 2011.

Con gli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 la Regione ha trasferito la somma di € 59.000.000,00 annui al Fondo Pensioni.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e fino ad oggi con le leggi "Disposizioni programmatiche e correttive" relative a ciascun anno la Regione ha disposto il differimento della dotazione finanziaria da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia agli esercizi successivi. Tuttavia va evidenziato che per effetto delle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2017 così come modificato dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2019 le quote relative al biennio 2019 e 2020, pari ad un importo complessivo di 118 milioni di euro, sono differite agli anni 2025 e 2026 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti in proprietà di complessi immobiliari di pari valore prevista dal comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 8 del 2017 (si allega prospetto capitolo di uscita del bilancio regionale 511603).

Complessivamente il Fondo risulta ancora creditore della Regione Siciliana, a titolo di trasferimento dei montanti contributivi, della somma di Euro 570.000.000,00

Gestione prestiti

L'istituzione della *Gestione Prestiti* è stabilita dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 che ha aggiunto all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 il comma 14 bis.

Secondo tale norma "*Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del D.P. Reg. 14 del 23 dicembre 2009 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza.*"

Con l'art. 7 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono stati aggiunti all'art. 15 della L.R. n. 6/2009 i commi 14 ter e 14 quater che prevedono due ulteriori fattispecie di concessione di prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ed in quiescenza, tuttavia subordinate al possesso di determinati requisiti.

Anche tale gestione risulta direttamente collegata alla Gestione Pensionistica "contratto 2" in quanto è diretta, in via complementare rispetto alla gestione patrimoniale, alla valorizzazione del surplus di risorse finanziarie eccedenti le normali necessità del fondo per la copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

Tale tipologia di prestazioni si ispira al modello della gestione creditizia dell'INPDAP introdotta con DPR n. 180/1950 (come modificato dalla l. 80/2005 e dalla l. 266/2005) e si informa al principio di contemperare l'obiettivo istituzionale di valorizzare la contribuzione degli iscritti con l'altra missione istituzionale di erogare, in favore dei fruitori previsti dalla norma, prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato.

INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI			
Concessioni		Rimborsi	
Quota capitale		Quota capitale	
Data	Importo	Scadenza	Importo
sino al 31/10/2020	€ 50.911.467,72	sino al 31/10/2020	€ 27.247.539,63

Gestione funzionamento

Le “*Spese di Funzionamento*”, sono strettamente collegate alle funzioni intestate all’attività che il Fondo Pensioni deve svolgere istituzionalmente.

A tali spese si provvede principalmente con il contributo previsto dal comma 16 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce per gli esercizi finanziari successivi al 2009 un importo minimale del contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione, valutato in 200 migliaia di euro ma suscettibile di variazioni secondo il disposto del comma 17 dello stesso articolo. Tale contributo risulta palesemente inadeguato alle minimali esigenze dell’Ente, in quanto non è bastevole al pagamento degli organi dello stesso.

Il Fondo per far fronte alla copertura delle spese di funzionamento integra le risorse con alcuni cespiti che, per la loro particolare natura, sono connessi all’attività amministrativa che l’Ente svolge in favore di pensionati per la concessione di prestiti per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Concorrono, altresì, al finanziamento delle spese di funzionamento gli interessi maturati sul conto di tesoreria intestato “Contratto 1”.

INDIRIZZI STRATEGICI DI INTERVENTO

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) ha fornito le linee di indirizzo con delibera n. 6 del 10 luglio 2019 nell’allegato sub A dettando le tipologie di investimento consentite al Fondo:

In misura “prevalente”:

- titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;
- titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato italiano;
- beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del “Fondo”.

In misura “non prevalente”:

- titoli di Stato ed obbligazioni con rating “investment grade” emessi in valute diverse dall’euro o in euro da emittenti non europei;
- titoli di Stato ed obbligazioni con rating “non investment grade” emessi in euro o valute diverse dall’euro;
- obbligazioni convertibili;
- fondi chiusi di credito.

Il Fondo si è avvalso di un gestore dei propri impieghi patrimoniali, a seguito di procedura aperta aggiudicata nel 2013 ad Unipol spa. Venuto a scadenza l’affidamento, l’ente, dopo l’adozione del documento di indirizzo da parte del Civ, intervenuto nel luglio 2019 (come dianzi richiamato), ha avviato le conseguenti procedure negoziali, sia pure in un contesto operativo reso particolarmente difficile per l’esplosione, agli inizi del corrente anno, dell’emergenza pandemica da Covid 19 e dal grave depauperamento delle risorse organiche in servizio, ormai ridotte a poco più di 50 unità, a causa dei numerosi pensionamenti intervenuti nel biennio 2019/2020.

Prevedendo prevalentemente impieghi di natura finanziaria, nel rispetto di un orientamento sempre improntato ad un criterio di diversificazione, e come anche sollecitato dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica (udienza del dicembre 2019), è stato autorizzato dal Commissario Straordinario l'esperimento di procedura aperta e con D.D.G. n. 2852 del 05/11/2020 l'Ente ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio dell'ente, suddiviso in due lotti di pari importo.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DEL TRIENNIO 2021/2023

In coerenza con le linee di indirizzo varate dal Civ con deliberazione nr. 9 del 23.10.2019, attraverso il bilancio del triennio di riferimento saranno perseguiti i seguenti obiettivi strategici:

1. completamento del percorso di adozione del nuovo Regolamento di contabilità;
2. Attuazione, riducendo il più possibile il disallineamento temporale, le direttrici del PTPCT dell'Amministrazione regionale, per la realizzazione:
 - a) di un completo catalogo dei processi produttivi altresì, nell'occasione, alla puntuale esplicitazione, riconsiderazione ed ottimizzazione delle relative fasi;
 - b) di una nuova mappatura delle Aree di rischio, sulla base del catalogo dei processi e degli aggiornamenti metodologici contenuti nel vigente PTPCT regionale;
1. valorizzare e riqualificare le risorse organiche in servizio;
2. ottenere dall'Amministrazione vigilante il comando di ulteriori unità di personale, in possesso di competenze adeguate, fino a raggiungere almeno la consistenza dell'attuale dotazione organica prevista dal Regolamento n. 14/2009;
3. procedere alla revisione del regolamento sui tempi procedurali di cui all'art. 2 della legge regionale 7/2019;
4. progettare e realizzare un'infrastruttura informatica adeguata alle dimensioni dell'ente ed all'utenza;
5. implementare gli applicativi necessari per la gestione dei procedimenti amministrativi gestiti, con particolare riferimento alle seguenti aree di attività:
 - a) trattamento pensionistico;
 - b) buonuscita;
 - c) prestiti;
 - d) gestione finanziaria e bilancio.

Obiettivo prioritario è il superamento delle principali criticità di funzionamento (riconducibili essenzialmente alla carenza di organico ed all'arretratezza dell'informatizzazione dei procedimenti) e la valorizzazione concreta del ruolo dell'ente all'esterno sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Condizioni essenziali per realizzare l'efficacia e l'efficienza sono i diversi strumenti in uso o da attivare presso questo Ente:

- **Le risorse umane** - Allo stato attuale, riguardo le risorse umane disponibili, la dotazione organica dell'Ente risulta quantitativamente inadeguata in rapporto all'assetto organizzativo richiesto ed alle specifiche competenze istituzionali allo stesso attribuite. La dotazione complessiva di fatto ha subito negli anni un progressivo decremento rispetto alla dotazione iniziale, anche per effetto dei prepensionamenti di cui all'art. 52 della L.R. 9/2017;
- **Carta dei Servizi e politiche di prossimità** - La realizzazione della "Carta dei servizi" è un importante strumento di trasparenza e responsabilità, rivolta a tutti coloro che a qualsiasi titolo si rapportano con il Fondo Pensioni Sicilia. Obiettivo della "Carta dei servizi" è quello di attribuire alla stessa un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi offerti. Perché possa realmente incidere sulla realtà operativa e sul rapporto con l'utenza, la "Carta dei servizi"

dovrà essere costantemente aggiornata. Inoltre dovrà essere adeguatamente potenziato anche lo sportello periferico recentemente istituito per gli assicurati della Sicilia orientale.

- **I tempi procedurali** - La tempestività nei procedimenti è stata introdotta con la riforma del procedimento amministrativo, ovvero con la L. 241/90, che prevede tra l'altro, l'obbligo di conclusione del procedimento da parte delle pubbliche amministrazioni.
- **Il Regolamento di organizzazione** - Appare prioritario che l'organo d'amministrazione pervenga ad una meditata proposta di modifica del regolamento d'organizzazione, con particolare riferimento alla materia degli investimenti, anche alla luce delle considerazioni espresse recentemente da questo Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in sede di approvazione del documento di indirizzo in materia.
- **Il Bilancio sociale** - Il bilancio sociale che il Fondo Pensioni Sicilia dovrebbe redigere, è il documento di sintesi che illustra in maniera chiara e trasparente i programmi, le attività ed i risultati raggiunti dall'Ente. Il Bilancio Sociale rende accessibile, chiaro ed esplicito a tutti la connessione tra le strategie adottate, le scelte effettuate, le risorse impiegate e i risultati ottenuti.
- **Formazione del personale** - La formazione e la crescita professionale del personale è fondamentale per l'efficacia dell'attività d'istituto.
- **Rapporti con Inps e Adepp** - Occorre definire con Inps e con le casse previdenziali ordinarie i percorsi convenzionali necessari per l'applicazione di istituti previdenziali come la totalizzazione ed il cumulo.
- **Nuove strategie di welfare** - E' auspicabile che l'Ente definisca e attui strategie di valorizzazione del welfare erogabile; oltre alle prestazioni obbligatorie (prestiti, anticipazione di buonuscita), occorre progettare nuovi strumenti in materia;
- **Protocollo EESSI** - I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 hanno imposto agli Stati membri la progressiva adozione di nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati nei settori della sicurezza sociale da parte dei diversi organismi competenti dell'Unione europea. Il nuovo sistema europeo denominato eessi (Electronic Exchange of Social Security Information) è un **sistema informatico** attraverso il quale le Istituzioni competenti dei 32 Stati che applicano la normativa comunitaria si **scambiano le informazioni** al fine di garantire un maggiore livello di rapidità e sicurezza. A partire dalla data del 3 luglio 2019, al termine del periodo transitorio per lo scambio elettronico dei dati fra le suddette Istituzioni stabilito dalla Commissione europea, ogni informazione attestante il diritto di lavoratori e pensionati ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità degli stessi, dovrà essere dematerializzata e trasmessa mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all'interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI. Il Fondo dovrà pertanto stipulare la convenzione con Inps per l'applicazione di detto protocollo informatico di scambio di flussi informativi fra gli enti previdenziali europei.
- **Creazione della banca dati delle posizioni previdenziali attive** - La creazione e l'aggiornamento continuo continua di un applicativo informatico contenente le posizioni previdenziali attive è la condizione per gestire correttamente e tempestivamente l'approdo del personale al trattamento pensionistico. Il Fondo Pensioni, cui è riconosciuta la qualità di ente previdenziale, così come l'Inps, deve consentire a tutti gli iscritti:
 - a) la consultazione della propria posizione assicurativa;
 - b) l'interrogazione al sistema sui propri diritti e la simulazione dei trattamenti di pensione, di fine rapporto e creditizi;
 - c) la correzione delle informazioni sulla propria posizione assicurativa direttamente on line, ove la ritenga incompleta o non corretta;
 - d) l'estratto conto/previdenziale dei contributi versati al Fondo Pensioni Sicilia in favore del dipendente regionale, distinto in versamenti da lavoro, riscatto o ricongiunzione.

L'auspicio è che il superamento dell'emergenza epidemiologica ancora in corso possa consentire di riprendere il cammino della modernizzazione e del potenziamento dei servizi dell'ente, che ha sempre garantito la continuità e la tempestività delle prestazioni in favore dell'ampia platea di pensionati ed assicurati (composta da circa 19 mila pensionati e circa 13 mila assicurati in servizio), anche nelle fasi emergenziali più dure del lockdown. Del resto le rimesse mensili del Fondo Pensioni (per trattamenti pensionistici, buonuscite, prestiti, ecc.), riscontrabili in dettaglio negli allegati della presente relazione, rappresentano una voce certamente importante per l'economia regionale. Con le pensioni o con altri strumenti *latu sensu* solidaristici, come i piccoli prestiti o le anticipazioni del tfs, non di rado i pensionati si fanno carico delle difficoltà o dei progetti di vita propri o dei familiari, e sostengono anche i propri cari malati o in situazione di fragilità, dando un significativo contributo alla ricchezza dei territori di residenza.

Affiancando a Urbi (l'applicativo di contabilità) e Gipres (l'applicativo per l'elaborazione mensile delle pensioni) la nuova piattaforma per la gestione delle posizioni previdenziali attive (per la quale l'Ente ha già esperito la procedura negoziale, e che dovrebbe essere in funzione entro il primo trimestre 2021, consentendo così di abbandonare la dimensione di manualità e semi artigianalità che ancora caratterizza buona parte della gestione amministrativa), l'Ente ha per obiettivo l'approdo a modalità di funzionamento più moderne e coerenti con i volumi di attività svolti dal personale in distacco, al quale, nella platea dell'amministrazione regionale, è doveroso riconoscere il possesso di pressoché esclusive competenze specialistiche e tecniche in materia di previdenza e quiescenza, rinvenibili in pari qualità solo presso Inps o presso l'organico delle più grandi casse di previdenza. La massiccia azione di digitalizzazione ed informatizzazione dell'Ente costituisce peraltro allo stato, ed a legislazione vigente, l'unico ed efficace rimedio alla progressiva diminuzione del personale in servizio causato dal ritmo crescente dei pensionamenti anticipati dovuti alla l.r. 9/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Giovanni Di Leo

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Nasca

Visto ed esaminato, il Consiglio di Amministrazione adotta.

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Bellomo